

## Normativa precedente

- A) Stato di bisogno della vittima, (Cass. n. 45152/2008) inteso come eliminazione e limitazione della volontà del soggetto, ovvero difficoltà psicologica non solo materiale
- B) Approfittamento dello stato di bisogno
- C) Vantaggio usurario ovvero sproporzione del valore delle rispettive prestazioni

## Innovazione normativa

Limite oggettivo:

TASSO SOGLIA: T.E.G.M. + 50 %

"... il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d'Italia evidentemente copre i costi di raccolta, struttura organizzativa, nonché il rischio ordinario del credito ed integra il margine di profitto. ... Nell'ambito del differenziale fra il tasso medio ed il tasso soglia il finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento (T. Udine 26.9.2014, dott. Massarelli - conf.: T.Torino 27.6.2016, Astuni )

## Operazione di verifica

A) Raffronto tra il "COSTO GLOBALE" dell'operazione di finanziamento, rappresentato da un indicatore sintetico, ed il "Tasso Soglia" ovvero il limite ex art. 1, III comma, L.n. 108/1996, come indicato dal l'art. 2, IV comma L. n. 108/1996., cristallizzato nei Decreti Ministeriali via via emanati e che costituiscono il frutto delle rilevazioni della Banca d'Italia effettuate sulla base delle Istruzioni dalla stessa impartite

B) Superamento del limite configura il reato dell'usura e determina l'applicazione della sanzione civile di cui all'art. 1815 c.c. ovvero la gratuità del finanziamento ed il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte per titolo differente dalla sorta capitale

## Indicatore sintetico del costo globale

formula attualizzazione dei flussi economici

$$\sum_{t=1}^n \frac{A_t}{(1+i)^t} = \sum_{t=1}^n \frac{A_t}{(1+i)^t}$$

l'equaglianza, su base annua, fra i valori attualizzati dei "PRESTITI", intesi come erogazione afferente l'operazione di finanziamento, ed i valori attualizzati dei "RIMBORSI", intesi come i pagamenti pattuiti a carico del debitore



## D.L. n. 394/2000

Norma di interpretazione autentica della Legge n. 108/1996; convertito con Legge n. 24/2001:


art. 1. : "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del c.p. e dell'art. 1815, Il co., c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del pagamento



A.B.I. - "Indicazioni operative diffuse alle Banche in merito al d.l. 394 del 29.12.00, recante disposizioni in materia di usura", "Si forniscono le seguenti indicazioni sui contenuti del provvedimento ai fini di un più puntuale vaglio delle implicazioni dello stesso anche per i profili operativi. Tali indicazioni sono il frutto di un primo approfondimento dell'articolato del decreto-legge n. 394/2000; si fa riserva pertanto di fornire ulteriori precisazioni.

Articolo 1, comma 1 Interpretazione autentica della legge n. 108/96 Il comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 394/2000 precisa, con norma di interpretazione autentica, che l'usurarietà del tasso degli interessi che derivi dal superamento del limite previsto dall'art. 644, comma 3, del codice penale - così come stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96 (tasso medio aumentato della metà: cosiddetto tasso soglia) - va determinata con riferimento esclusivo al momento della pattuizione degli interessi. Conseguentemente è del tutto irrilevante la circostanza che detto tasso superi il limite di cui al tasso soglia al momento in cui gli interessi sono corrisposti. Per interessi si intendono quelli pattuiti a qualunque titolo, e quindi interessi corrispettivi, compensativi o moratori.






## Corte Costituzionale n. 29/2002

" ... il riferimento, contenuto nell'art. 1, 1° comma, D.L. n. 394 del 2000, agli interessi <<a qualunque titolo convenuto>> rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio dal Giudice di legittimità, secondo cui il "Tasso Soglia" riguarderebbe anche gli interessi moratori

## Cassazione n. 5324/2003

Per quanto concerne, poi, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 644 c.p. come sostituito dall'art. 1 l. n. 108 del 1996 ove interpretato nel senso di riguardare solo i tassi corrispettivi e non quelli moratori, è agevole rilevarne l'irrelevanza e/o la manifesta infondatezza, osservando: che secondo le supreme magistrature, il tasso-soglia di cui alla citata legge n. 108/1996 riguarda anche gli interessi moratori (Cass. 17 novembre 2000 n. 14899 e Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29)




## Cassazione n. 350/2013

"...In materia di usura bancaria, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori...".

## Sommatoria tasso nominale + moratorio

Condanne ex art. 96, III comma, c.p.c., per lite temeraria Cassazione n. 17447/2019 ha precisato: "... , ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta"



### Questione applicabile ai rapporti ante D.L. n. 185/2008

Nei rapporti di apertura di credito sorti prima del D.L. n. 185/2008, le C.M.S. si computano agli effetti del superamento del Tasso Soglia Usura ex art. 108/1996??

L'art. 2 del D.L. n. 185/2008, che prevede la rilevanza delle CMS e, comunque, delle clausole che prevedono una remunerazione, a favore della Banca, dipendete dall'utilizzo dei fondi, è norma d'interpretazione autentica della IV comma dell'art. 644 c.p.??

### Soluzione S.U. Cass. n. 16303/2018

L'art. 2 Bis D.L. n. 185/2008 non può essere considerata norma d'interpretazione autentica dell'art. 644. IV comma, c.p., sia per elementi di carattere testuale che per la presenza di una disciplina transitoria

L'avvenuta rilevazione delle CMS, seppur separatamente dal costo globale, consente la piena comparazione tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati dall'Intermediario, rispettando la ratio della disciplina

## contrasto

#### SECONDA SEZIONE PENALE

Il tenore letterale dell'art. 644 c.p., secondo il quale per la determinazione degli interessi usurari si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, determina la computabilità delle CMS agli effetti della verifica usuraria.

Tale interpretazione è, inoltre, confermata dall'art. 2 bis del DL 185/2008 da ritenersi norma d'interpretazione autentica (Cass. n. 12028/2010; 28743/2010; 46669/2011; 28928/2014).

#### PRIMA SEZIONE CIVILE

Esigenza di simmetria ed omogeneità rappresentata dalla normativa anti - usura attraverso l'individuazione dei medesimi elementi di costo da prendere in esame ai fini della verifica.

(Cass. n. 12965 e 12270/2016)

Illegittimità dei D.M. che includono le CMS nella determinazione dei Tassi Soglia.

## principio di diritto

Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati

## Cassazione n. 27442/2018 - Pres. Frasca

"Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, l. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari"

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Interpretazione letterale</li> <li>• 2. Interpretazione sistemica</li> <li>• 3. Interpretazione finalistica</li> <li>• 4. Interpretazione storica</li> </ul> | <p>2. Funzione remunerativa degli interessi:<br/>A: corrispettivi : privazione volontaria<br/>B moratori: privazione involontaria</p> <p>Differenza limitata nel fonte e nella decorrenza ma non nella funzione</p> <p>"sul piano del diritto positivo, infatti, mancano sia norme espresse, sia plausibili ragioni giuridiche che giustificano un diverso trattamento dei due tipi di interesse quanto al contrasto dell'usura"</p> | <p>3. coerente con la ratio includere, nella verifica usuraria, il patto di interessi convenzionali moratori, al fine di tutelare le vittime del reato e il corretto svolgimento delle attività economiche</p> <p>4. "... è conclusione imposta da una millenaria evoluzione storica"</p> |
|--|--|---|

### Il significato del termine "operazione" di cui all'art. 2, I comma, L.n. 108/1996

Il sistema della verifica dell'usurarietà è basata sulla diversa tipologia contrattuale e non già per singolo elemento di costo.

In contrasto con la soluzione adottata per le CMS

### principio di diritto

"... è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali"

### Soluzioni operative per la verifica della usurarietà degli interessi di mora:

- Raffronto tra il saggio degli interessi convenzionali di mora oggetto di pattuizione ed il tasso soglia di riferimento per tipologia di operazione/contratto
- Nessuna maggiorazione in assenza di una norma positiva
- Sanzione: no 1815, per assenza di dato letterale e diversità di causa; si riduzione al saggio legale

### Questioni sollevate:

- E' possibile cumulare gli interessi corrispettivi ed i moratori ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" ex L. n. 108/1996??

Presupposti del ragionamento sviluppato in sentenza:

- il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati al rapporto si individua nel valore complessivo risultante dalla somma dei saggi (nominativo e moratorio) e non solo alla percentuale Spread (cumulo improprio, cumulo non effettivo)
- che l'interesse di mora rileva ai fini della L. n. 108/1996

### Effetti:

Doppia tutela offerta dall'Ordinamento:

1. Nullità ex art. 1815 c.c.
2. Riduzione della penale ex art. 1382 c.c..

### Principio di diritto affermato:

- "Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il cd. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della Legge 7.3.1996, n. 108, si configura la cd. "usura oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c..
- Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del TEGM, che costituisce la base sulla quale determinate il "tasso soglia", Infatti, poichè la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996.
- Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il tasso soglia di mora deve essere sommato al tasso soglia ordinario



### Questioni sollevate:

- E' valida e quali effetti produce la clausola contrattuale cd. "salvaguardia" che limita la determinazione degli interessi moratori al limite previsto dalla L. n. 108/1996

### Principio di diritto affermato:

- "In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola di "salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della Banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla Legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla Banca, secondo le regole della responsabilità *ex contractu*, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto"

### Questione sollevata dalla Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria n. 26946/2019

Critica alla sentenza emessa dalla Terza Sezione:

- ambiguità testuale dell'art. 644, 1° comma, c.p.c. (limitato agli interessi "corrispettivi" e non ristoratori)
- assenza di omogeneità nel raffronto tra il saggio degli interessi convenzionali di mora ed il tasso soglia ex L. n. 108/1996, determinato sulla rilevazione del TEGM, che esclude la rilevazione degli interessi moratori

### Considerazioni S.U. Cass. n. 16303/2018

Tutela del principio di simmetria cui è improntato il sistema della L. n. 108/1996, che definisce alla stessa maniera gli elementi da porre a base del calcolo del tasso effettivo globale applicato e quelli da prendere in considerazione ai fini della rilevazione del TEGM

### questioni sollevate ai fini della rimessione alle S.U.

- a) se alla stregua del tenore letterale degli artt. 644 c.p. e 2 l. n. 108/1996, nonché dalle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, sia consentito escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM;
- b) in caso contrario, se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del TEGM di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, oppure se la mera rilevazione del relativo tasso medio imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità.